



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Constitvtione del Santiss. in Christo Padre e Signor nostro, Clemente per prouidentia diuina Papa Ottauo. Per la quale si proibisce alli Regolari dell vno & l'altro sesso il fare presenti.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

CONSTITVTIONE
del Santiss. in Christo Padre e
Signor nostro, Clemente per
providentia diuina
Papa Ottauo.

Per la quale si proibisce alli Regolari
dell'vno & l'altro sesso il
fare presenti.

TAnte vtilità apportano in ogni tē-
po alla Chiesa di Dio le religiose
Cōgregationi instituite da huomini di
manifesta santità per instinto dello Spi-
rito Santo, che li Romani Pontefici no-
stri predecessori hanno con molta ra-
gione sempre vsata gran diligenza per
conseruarle & instaurarle.
Perche essendo tale la conditione & na-
tura delle cose humane, che anco quelle
cose che ortimamente furono fondate
& instituite, parte per l'imbecillità &
inclinazione al male de gli huomini, par-
te per l'astutia del Demonio, l'a poco a
poco manchino, & se non si sostentano
con vna vigilante cura, vadino di mal
in peggio; per tanto la vigilanza de
Sommi Pontefici grandemente s'è affa-
ticata, acciò la disciplina de gli ordini
de' Regolari, ò di già corrotta si resti-
tuisse al pristino stato, ouero conferma-
ta, con salutar i constitutioni restasse in-
tiera & salua.
Dietro a quelli vestigij desideriamo
noi per l'obbligo dell'istesso officio di
caminare, & d'imitare quanto potiamo
con l'aiuto della diuina gratia la loro
Pastorale sollicitudine.
Onde procurando di fare, che non na-
scano graui dāni e mali dalli donatiui, i
quali spesse volte si fanno del patrimo-
nio di Christo, anco sotto specie di be-
ne, da molti professori della vita reli-
giosa, a quali si voglia huomini, per
qual si voglia causa.
Con questa nostra Constitutione, la
qual debbia perpetuamente durare, in
ogni modo proibiamo a tutte & cia-
scuna persona regolare dell'vno & l'al-
tro sesso, di qual si voglia ordine de Mé-
dicanti, ò non Mendicanti, quali per in-
dulto Apostolico possedono ò non pos-
sedono beni immobili, & certe entrate,

ò di qual si voglia Congregatione, Com-
pagnia, & Instituto (non però di mili-
tia) qual si voglia donatiuo, ò mandata
de presenti: sotto la qual prohibitione
vogliamo esse compresi tutti & ciascu-
no, Capitolo, Conuento, Cōgregatione,
si de Conuentuali Monasterij, Priorati,
Prepositure, Precettorie, Case, & luo-
ghi, come li Capitoli Prouinciali ò Ge-
nerali di qual si voglia Prouincia, oue-
ro della Società, ò Instituto di tutto
l'Ordine, & li Camerarij, Cōmissarij,
& ogni Officiale, & particolari persone
delli detti Monasterij, ò Compagnie,
ancora li stessi Superiori di qual si vo-
glia dignità di tal Ordine, Congrega-
tione, & Compagnie, anco li Generali,
Prouinciali, Maestri, Ministri, & in
qual si voglia modo Prefetti, & ancora
gli Abbati, Priori, Preuosti, Precettori,
anco Guardiani maggiori, Ministri, Ret-
tori di ciascun Conuento, Monasterio,
Priorato, Prepositura, Precettoria, Ca-
sa, & luogo, & Abbadesse, Prioresse, & cō-
qual si voglia altro titolo Presidenti,
deputati in vita, ò a tempo, dell'vno &
l'altro sesso, tanto soggette alli stessi Re-
golari, quanto a quelli che sono sogget-
ti alli Ordinarij de luoghi, ò a qual si
voglia altri Superiori; di maniera tale,
che mai alcuno di quelli ò quelle, diret-
tamente, ò indirettamente, palesamen-
te, ouero occultamente, così a nome
commune, come particolare & proprio,
anco sotto qual si voglia pretesto di Stz-
tuto, Consuetudine, ò più veramente
corruttela, & altro pretesto, ò per altra
cagione, possa tentare cosa alcuna di ta-
le, se prima maturamente considerata
la cosa, con consenso vnanime di tutti,
& con permissione de Superiori, non sa-
rà approuata la causa del Capitolo ge-
nerale, ò in altra generale Congrega-
tione.
E questo così assolutamente & general-
mente s'intenda prohibito, che nè anco
sia lecito donare cosa alcuna, così de i
frutti, redditi, entrate, collette, ò con-
tributioni, ouero oblationi, & limosi-
ne, ouero sussidij certi, ò incerti, ordi-
narij, eltraordinarij, della mensa, ò mas-
sa commune, ouer di qual si voglia fa-
brica, ò Sacristia, li beni de quali cōm-
nemente

Ecc nemente

nemente come sopra s'amministrano; & de quali se ne deuano render li conti; come ancora de i danari in qual si voglia modo acquistati dalli particolari, i quali s'hanno da mettere in commune; Nè anco se fosse per via di volontaria contributione si mettano in commune, nè se forsi priuatamente & nominatamente, & fossero date a qual si voglia religioso da suoi Superiori, ouero da proprij parenti, famigliari, amici, beneuoli, & da pij Christiani, anco con pretesto de limosina, & charità, & di quella propria persona, & in qual si voglia modo acquistate da qual si voglia religioso al suo Monasterio, Casa, & luogo, & per li Superiori concesse, acciò ne disponga a suo piacere; eccetto li doni esculenti, & poculenti di poco momento, ouero altri leggeri, appartenenti a diuotione, & religione; quali s'habbiano da dare solamente a nome commune, nõ mai a nome particolare, doue parerà al Superiore, di consenso del Cõuento; Ma ancora il mandare di questa sorte de doni dichiariamo prohibito alli stessi particolari religiosi dell'vno & l'altro sesso, non solamente per se, ma ancora per altri, così direttamente, come indirettamente.

Nè alcuno possa iscusarsi da questa general prohibitione, ancora c'habbia mandati li presenti a persona laica, & Ecclesiastica; di qual si voglia stato, grado, dignità, ordine, & conditione, & costituito in qual si voglia dignità, non solamente mondana, & Ducale, Regia, Imperiale; ma ancora Ecclesiastica, Pontificale, & altra maggiore; anco di Cardinalato della Santa Romana Chiesa; anco al proprio Ordinario del luogo; ancora per causa & occasione di benedizione, & ricuimento dell'habito Regolare, Tonsura, & Professione di Monache, così suddite, a se, come non suddite, ouero ancora all'istesso Protettore, Viceprotettore Generale, & Prouinciale dell'Ordine, & Congregatione, & a Superiore di qual si voglia Monasterio, Priorato, Casa, & qual si voglia altro luogo Regolare, & a costituito in qual si voglia altro officio, maneggio, & dignità, & ancora a qual si voglia semplice &

particolare Religioso; di modo che (per leuare, che tirati da vna pessima ambitione l'vno non cerchi la gratia & beneuolentia dell'altro, per outener nella sua Religione gradi, & dignità) anco fra li stessi religiosi sia prohibito il farli presenti, se non di cose minime; & di queste s'habbia espressa licenza in scritto dal Superiore.

In oltre vietamo, che mai sia lecito alli stessi Regolari spendere in qual si voglia modo danari in honore di alcuno, anco Benefattore, & Protettore, & Ordinario, anco in occasione di passaggio, & prima entrata, ouero per memoria de riceuuti beneficij, & testificatione di gratitudine, & per riceuer le predette persone in qual si voglia dignità constitute honoratamente, lautamente, & copiosamente, & per qual si voglia conuito di darli a quelli, & a qualunche altro, in qual si voglia occasione, & causa; ouero per dare mangiamenti, & beuimenti, & a qual si voglia persona, così dell'istesso Ordine, Congregatione, Monasterio, & Casa, & di luogo, come forasteri; ouero per far spettacoli, anco pij, dentro, ouero fuori delle Chiese Monastiarj, & Case sacre, ouero pie, in tutti li luoghi publici & priuati; sacri & profani, doue anco s'esponga a i popoli la vita de' Santi & Sante, & fatti pij, anco in memoria della passione di N. S. ouero che appartengano in altra maniera nelle sodette; & in qual si vogliono cose superflue, & pompa, & ostentatione; & a dilettatione, & guadagno de pochi; & le commodità priuate; purchè queste cose non si facciano da douero per culto diuino, & per soccorrere a i veri bisogni de' poveri di Christo, seruitato in questo l'ordine della charità, & hauuto quando alla necessitã di consiglio, & consenso de Superiori, ouero altramente nelle cose decite; & non prohibite per il Capitolo Generale, & Prouinciale, & che non eccedano la tassa prescritta di quel luogo. Imp. Dichiarando nondimeno, che per queste nostre Lettere non si minuisca, & prohibita l'Hospitalità dalla dottrina Apostolica; & facti Canonici raccomandata, & affine verso li poveri, & peregrinanti; Anzi se qualche entrate dalla Foundatione,

datione, ouer Instituto, ò Consuetudine
 d'alcuni Monasterij; Ordini; ò simili luo-
 ghi Regolari, ouero dalla volontà de
 Testatori, ò Donatori, ò in qual si vo-
 glia altro modo sono state applicate, ò
 donate a questo fine, douersi in ogni mo-
 do (come conuiene) integramente spen-
 dere nelli pij vsi di simil hospitalità, &
 massime nelli Monasterij, ò luoghi de-
 fetti, & più lontani dalle case de laici,
 doue nondimeno primieramente s'hab-
 bia uechioz' poueri, & realmente bi-
 sognosi. *sup. 10. tit. 1. l. 1. sup. 799. §. 3.*
 E se occorrerà in occasione di passag-
 gio, ouero altrimenti, per causa di diuo-
 tione, ò necessità, andare a questi luo-
 ghi alcuni più ricchi, certo che sarà cò-
 ueniente, che s'accontentassero del Rifet-
 torio, Tavola, & portione commune alli
 Religiosi, nè in alcuna maniera fossero
 differenti da quelli; nondimeno li Re-
 golari onninamente nel riceuere questi
 Hospiti più potenti così si portino, che
 in essi risplenda la fragilità, & povertà
 religiosa.
 Con la medesima ragione strettamente
 proibbiamo, che nessuno de i sodetti,
 in altra maniera di quello s'è detto di
 sopra, laico, ò ecclesiastico, secolare, ò
 regolare, di qual si voglia honore, pre-
 eminentia; nobiltà, eccellentia, ancora
 Cardinale della S. R. Chiesa, anco Pro-
 tettore, Viceprotettore, Ordinario del
 luogo, Prelato; Generale, Prouinciale, ò
 Superiore di qual si voglia Monasterio,
 casa, & luogo, & li parenti, e famigliari
 delli sodetti, & Ministri dell'vno & l'al-
 tro se sso riceuano cosa alcuna contro a
 questa prohibitione di sopra espressa.
 E se riceueranno qualche cosa, ò da
 qualche particolare Religioso, ò da
 qual si voglia Superiore, Generale Pro-
 uinciale, ò qualonche altro Officiale, ò
 dal Conuento, Capitolo, Congregatio-
 ne, ouero da tutto l'Ordine, & Religio-
 ne; questa stessa cosa che haueranno ri-
 ceuta, non sij sua, ma subito senz'altro
 auilo del Giudice, decreto, sentenza, ò
 dichiarazione, siano tenuti nell'vno &
 nell'altro foro alla restituzione, di ma-
 niera che nè anco possano essere assoluti
 nel foro della coscienza, se non dopò
 realmente fatta la restituzione.
 E questa restituzione vogliamo che si

faccia, non priuatamente a quel Reli-
 gioso qual ha donato, ma a quel Mona-
 sterio, casa, ò altro luogo, de i cui beni
 s'è fatto il donatio; & se non s'è fatto
 il Presente de i beni di quel luogo, nel
 quale quel Religioso che donò, fece la
 professione, ouero se fosse fatto a nome
 di tutto il Capitolo, Conuento, ò Con-
 gregatione, ò di tutto l'Ordine, ouero
 Religione; parimente si restituiscano
 li riceuti presenti alla Mensa, ò Massa
 commune, a nome della quale saranno
 stati donati; di modo tale, che nè colui
 che ha donato, nè il Conuento, Capito-
 lo, Congregatione, Ordine, ò Religio-
 ne, alla quale si deue restituire, possi ri-
 lasciare detta restituzione, & vn'altra
 volta donare, ò liberare quello che ri-
 ceuè dall'obbligo di restituire, ò dargli li-
 cenza che possi distribuirlo a poueri.
 E se qualch'vno de i sodetti Regolari
 dell'vno & l'altro sesso, di qual si voglia
 grado, ordine, dignità di qualunque luo-
 go, insieme con gli altri, ò separatamen-
 te, transgredirà queste nostre prohibi-
 tioni, statuti, ordinationi, commanda-
 menti, precetti; Ordiniamo che subito
 sia priuato d'ogni dignità, grado, cari-
 co, & officio da lui ottenuto, & sia per
 sempre incapace & inhabile a poter ot-
 tenere simili, ò altri gradi, & perpetua-
 mente sia tenuto infame, & ignominio-
 so; & oltre di ciò di subito incorra nel-
 la priuatione della voce attiva & passi-
 ua senza altro decreto, ò ministerio del
 Superiore; & oltre a queste pene, si deb-
 bia in oltre procedere, & fare inquisitio-
 ne contra a questo tale, come reo di fur-
 to, & simonia, così per via di denuncia,
 accusa, ò querela, come per officio, & ca-
 stigare come merita.
 Restando nondimeno nel suo vigore le
 altre pene giuridicamente statuite, &
 per altre Constitutioni Apostoliche,
 ouero per li proprii statuti, ò consuetu-
 dine di qual si voglia Ordine, Congre-
 gatione, Monasterio, Casa, ò luogo forsi
 stabilite, ò comminate contro alle per-
 sone, che còmettono qual si voglia delle
 cose sodette.
 Per tanto còmandiamo per questi scrit-
 ti Apostolici a tutti & ciascuno Ordina-
 rij de luoghi moderni, & che in tempo
 saranno, & a suoi Vicarij, & Officiali, &
 Ecc 2 infie-

insieme a Superiori di ciascun'Ordine, Priorati, Monasterij, & Case, anco a i Generali, ouero Provinciali, & ad altri, a quali tocca, che tutti & ciascuno d'essi, quanto a loro appartiene, procurino con ogni studio, diligenza, auctorità, & vigilanza, che s'offerui con ogni fermezza, & inuiolabilmente la presente Constitutione, & si puniscano con pene condegne alli inobedienti, & transgressori, reprimendo li stessi inobedienti contra dicenti, quali si vogliono, & rebeli, con rimedij opportuni di ragione, & di fatto, posponendo ogni appellatione, chiamo anco se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Non ostante le constitutioni, ordinationi Apostoliche, &c.

Et vogliamo che queste lettere si publichino; &c. & che s'inferisca la copia, d'opédio d'essene i libri di qualsi voglia no Statuti de' predetti Monasterij, Prio-

rati, Collegij, Case, Ordini, & Congregationi, sottoscritte da gli Ordinarij de luoghi, in quanto tocca alle Monache; i quali perciò quanto prima l'habbiano da fare tradurre in volgare, & nel lingua guaggio di qual si voglia paese, & almeno si legga vna volta l'anno con alta & intelligibil voce, in Capitulo, o Congregatione di ciaschedun de quellij; & nien redimeno che le presenti lettere oblighino, & leghino, come se a ciascheduno personalmente, fossero state intimate, & per quelli giurati; di qua da' mesi dopò sessanta giorni, & di là da' mesi di pò quattro mesi, dal di della publicatione, come sopra, fatta nella Corte Romana. Et che s'habbia quella fede ingiudicio, & fuori, in ogni luogo, &c. Dat. in Roma nel Monte Quirinale, l'Anno dell'Incarnazione del Signore 1594. all' 19. Giugno. L'Anno Terzo del Nostro Pontificato.

INSTITUTIONES

AD VNIVERSVM SEMINARIJ

REGIMEN PERTINENTES,

Ab Illustrissimo & Reuerendissimo D. D. Carolo S. Praxedis Cardinali, Archiepiscopo Mediolani confecta.

Carolus S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus Mediolani.

Sec. 1. dec.
de refor. c.
28.



VM ad Cleri disciplinam in singulis Ecclesijs propagandam, Seminariorū institutio maximè utilis sit, ac necessaria; illud à sancta Synodo Tridentina salutariter decretum est, vt Episcopi non solum locū, vbi collegiatim certus adolescentū numerus constituatur deligant, ac census redditusq; ad eorum sustentationē necessarijs præfiant; verū etiā certas recte pieq; viuendi formulas, ceteraq; oīa præscribant, quæ iudicauerint primere ad rectā eorū administrationē. Horū alterū diuino auxilio, & Apostolicæ sedis auctoritate suffragate executi sumus, cum Seminariū certo vrbis loco,

aliaq; nonnulla in eadē Ciuitate ac Diocesi, certis assignatis redditibus erexerimus. Nunc verò iā pluribus ab hinc annis ab eiusdē Seminarij erectione, cū ea obseruauerimus, quæ ad rectā illius administrationē spectat; visum est nobis, certas regiminis viteq; institutiones ac regulas præscribere, vt secundo nostro Concilio Provinciali sancitum est. Hoc enim nō minoris fieri debet, quā eius erectio, atq; institutio.

Et quoniā quæ ad vniuersum Seminarij regimē pertinet, tribus partibus continetur; quarū vna generatim ea complectitur, quæ cōmunē administrationē attingunt; alia quæ ad officiales sigillatim spectat; postrema constitutiones & regulas ad Clericos pertinentes: idcirco de harum vnaquaq; separatim agendū est.

Illud

Tit. 1. dec.
25. pag. 64.